



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI BRICHERASIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.85

OGGETTO: INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI. PROVVEDIMENTI ED INDIRIZZI. ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì SETTE del mese di AGOSTO alle ore 09.30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MERLO Ilario - Sindaco	Sì
2. BALLARI Simone - Vice Sindaco	Sì
3. MARCELLO Giacomo - Assessore	Sì
4. DEMARIA Imelda - Assessore	Sì
5. MORERO Vanessa - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. ZULLO dott. Raffaele
 Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza. dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATA la relazione del Sindaco

RILEVATO che all'Amministrazione Comunale compete l'attivazione di interventi volti a sostenere lo sviluppo sociale ed economico del territorio anche nell'ambito delle competenze attribuite dalla norma vigente;

RICHIAMATA la Legge n. 33 in data 9 aprile 2009 di conversione del D.L. n. 5 del 10 Febbraio 2009 che ha apportato significative modifiche all'art. 70 del D. Lgs. n. 276/2003 in merito al campo di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio;

DATO ATTO che il comma 12 dell'art. 7 della Legge n. 33/2009 prevede che per prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio debbono intendersi le attività lavorative di natura meramente occasionale ed accessorie, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, ma mere prestazioni di lavoro;

CONDIDERATO che:

- occorre definire linee di indirizzo necessarie ad orientare l'attivazione, l'affidamento e la gestione dei servizi in relazione alle iniziative da intraprendere;
- gli interventi da effettuare devono corrispondere ad esigenze effettive dei servizi pubblici;

CONSIDERATO che:

- anche nel settore pubblico può trovare applicazione il ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio per alcune tipologie di prestazioni quali:
 - a) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
 - b) prestazioni relative a manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà;
- il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa, inizialmente prevista dalla Legge n. 30 del 2002 e la sua finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto accessorie, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate;
- il pagamento avviene attraverso "buoni lavoro" (voucher) e sono garantite la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'INAIL;
- il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità con copertura assicurativa Inail per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto;
- il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, ed è inoltre totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici;
- il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un'impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell'appalto o della somministrazione;

- soggetti che possono svolgere lavoro occasionale accessorio sono i pensionati, studenti nei periodi di vacanza ed il sabato e la domenica, casalinghe, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, i cassintegrati, i titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;
- i prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa;
- per il prestatore l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo a compensi netti superiori a € 5.050,00, nel corso di un anno solare, da parte di ciascun singolo committente;
- il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei "buoni", il cui valore nominale è pari a € 10,00. Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari a 13%) a favore della gestione separata Inps, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'Inail per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps) per la gestione del servizio pari al 5%;
- i buoni (voucher) sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale presso le Sedi Inps;
- I buoni "cartacei" acquistati dal committente, e non utilizzati, sono rimborsabili esclusivamente restituendoli presso le sedi Inps, le quali emetteranno a favore del datore di lavoro un bonifico domiciliato per il loro controvalore e rilasceranno una ricevuta;
- La riscossione dei buoni cartacei da parte di prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale;

RITENUTO di attivare iniziative di lavoro occasionale nel caso se ne verifichi la necessità relativamente alle tipologie previste;

CONSIDERATO di dover formulare atto di indirizzo agli uffici comunali competenti al fine di poter effettuare gli eventuali affidamenti;

DATO ATTO del parere favorevole concernente la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dal Responsabile del Servizio interessato;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

- 1) di attivare, in via sperimentale, lo svolgimento di attività di manutenzione del patrimonio comunale (impianti ed infrastrutture) e del verde pubblico tramite

prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio così come previsto dalla Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e s.m.i.;

2) di approvare le seguenti linee di indirizzo per l'effettuazione dei servizi indicati al punto 1):

a. i servizi devono essere affidati mediante accordo disciplinante i rapporti con il prestatore che dovrà indicare il costo orario, l'attività oggetto del servizio e la durata del rapporto.

b. In caso di mancato assolvimento degli impegni da parte del prestatore il Comune potrà procedere unilateralmente alla risoluzione dell'accordo.

c. L'ammontare finanziario dell'impegno farà carico allo stanziamento previsto nel bilancio dell'esercizio in corso;

3) di formulare agli uffici comunali le seguenti linee di indirizzo gestionale:

a. il ricorso alle attività di tipo accessorio è autorizzato fino alla data del 31 dicembre p.v., facendone carico al corrente bilancio finanziario per l'importo massimo di € 500,00;

b. le attività devono essere svolte dal prestatore direttamente senza tramite di intermediari;

c. i responsabili di servizio assumeranno apposito atto d'impegno, indicando le tipologie di attività per le quali intendono fare ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio, relativamente alle funzioni amministrative di competenza del servizio;

d. per prestazione di lavoro occasionale accessorio si intendono le attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato e di lavoro autonomo;

4) il servizio finanziario dell'ente è incaricato dell'acquisto dei buoni lavoro e della loro successiva custodia, mentre sono a carico del servizio interessato tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività di tipo accessorio (comunicazioni preventive all'Inail, ecc...);

5) di precisare che i presenti interventi sono mirati a favore di soggetti svantaggiati residenti nel Comune di Bricherasio, al fine di migliorarne l'inclusione sociale e lavorativa, nell'ottica del superamento dell'approccio assistenziale a favore d'un approccio promozionale d'inserimento socio-lavorativo.

Inoltre,
con separa unanime votazione

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
del T.U. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to: MERLO Ilario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ZULLO dott. Raffaele

PARERI DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, si sono acquisiti i seguenti pareri:

TECNICO: del Responsabile del Servizio Interessato: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: ZULLO dott. Raffaele

FINANZIARIO: del Responsabile dell'Area Finanziaria:

E DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Rag. Roberto REVELLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 19/08/2014

Bricherasio, li 03/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____ ai sensi art. 134, comma 3,
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

Li _____

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 19/08/2014 in quanto
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U. 267/2000

Li, 19/08/2014

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

Ed è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari

Bricherasio, li 19/08/2014

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 19/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele